



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

DECRETO PRESIDENZIALE

n. 137 del 31/07/2020

Oggetto: GESTIONE DEL PERSONALE - MODIFICA DISCIPLINARE IN MATERIA DI REPERIBILITA' ADOTTATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 120 DEL 2 AGOSTO 2017, A SEGUITO SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DECENTRATO IN DATA 28 LUGLIO 2020

IL PRESIDENTE

Premesso che, con Decreto Presidenziale 2 agosto 2017, n. 120, si è provveduto:

- ad individuare, con decorrenza dal 1° agosto 2017, i servizi di pronta reperibilità ritenuti indispensabili;
- a disciplinare la gestione dei servizi di reperibilità nell'ambito del corrispondente istituto del salario accessorio previsto dall'allora vigente art. 15 CCNL 1.4.1999, secondo le seguenti modalità:
 - *l'indennità di reperibilità non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato;*
 - *il personale interessato, durante il turno di reperibilità, dovrà porsi sempre nelle condizioni di ricevere le chiamate di servizio, allo scopo di essere sempre rintracciabile;*
 - *in caso di chiamata sarà tenuto a raggiungere il posto di lavoro nell'arco di 30 minuti;*
 - *le ore lavorative prestate dopo la chiamata, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 11 del CCNL 5.10.2011, integrative del CCNL 14.9.2000, verranno retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38 c.7 o dell'art. 38 bis dello stesso contratto, con equivalente recupero orario;*
 - *l'indennità di che trattasi viene remunerata secondo le modalità e con le*

- somme riportate nel citato art. 23 CCNL 14.9.2000;*
 - *ogni dipendente può essere assegnato a turni di reperibilità per un massimo di 6 volte al mese, in rotazione tra più soggetti, anche volontari;*
 - *le ore di reperibilità non si considerano ai fini del computo dell'orario di lavoro contrattuale;*
 - *il lavoratore in reperibilità dovrà essere inserito in turni definiti secondo una previa programmazione;*
 - *la reperibilità viene finanziata nell'ambito del fondo previsto dall'art. 15 CCNL 1.4.1999;*
 - *ai Dirigenti di pertinenza spetterà la gestione degli aspetti organizzativi necessari per l'attivazione dei servizi di reperibilità sopra indicati e così:*
 - *l'individuazione nominativa del personale chiamato ad effettuare la reperibilità;*
 - *la predisposizione dei turni, nel rispetto delle modalità, dei criteri e limiti fissati dal vigente CCNL comparto Regioni ed Enti Locali e del presente provvedimento;*
 - *la liquidazione degli emolumenti spettanti, nella misura economica prevista contrattualmente, e comunque entro il budget assegnato;*
- a stabilire che ai Dirigenti di pertinenza compete la gestione degli aspetti organizzativi necessari per l'attivazione dei servizi di reperibilità sopra indicati e così: l'individuazione nominativa del personale chiamato ad effettuare la reperibilità, nel rispetto delle modalità, dei criteri e limiti fissati dal vigente CCNL comparto Regioni ed Enti Locali, la liquidazione degli emolumenti spettanti, nella misura economica prevista contrattualmente, e comunque entro il budget assegnato;

Preso atto dell'entrata in vigore del CCNL 21.5.2018, che - all'art. 24 - disciplina l'istituto della reperibilità precedentemente previsto dall'art. 15 del CCNL 1.4.99 sopra richiamato e che recita testualmente:

“1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall'art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

2. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 4⁸², è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell'indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13.

5. L'indennità di reperibilità di cui ai commi 1 e 4 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata, in tal caso, del 10%. Qualora la pronta reperibilità cada di domenica o comunque di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. Nella settimana in cui fruisce del riposo compensativo, il lavoratore è tenuto a rendere completamente l'orario ordinario di lavoro previsto. La fruizione del riposo compensativo non

comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
6. In caso di chiamata, le ore di lavoro prestate vengono retribuite come lavoro straordinario o compensate, a richiesta, ai sensi dell'art. 38, comma 7, e dell'art. 38-bis, del CCNL del 14.9.2000 o con equivalente recupero orario; per le stesse ore è esclusa la percezione del compenso di cui ai commi 1 e 4.
7. La disciplina del comma 6 non trova applicazione nell'ipotesi di chiamata del lavoratore in reperibilità cadente nella giornata del riposo settimanale, secondo il turno assegnato; per tale ipotesi trova applicazione, invece, la disciplina di cui all'art. 24, comma 1, del CCNL del 14.9.2000"

Richiamate:

- la nota Prot. N. 9878 del 6 maggio 2020, con la quale il Dirigente del Servizio Viabilità segnalava la forte difficoltà ad organizzare le turnazioni del personale reperibile che potrebbe essere chiamato ad intervenire al di fuori dell'orario di lavoro, situazione determinatasi sia a seguito di pensionamenti sia a causa della presenza di operatori esclusi dai turni di reperibilità in quanto in possesso di certificazione del medico del lavoro attestante limitazioni alla movimentazione di carichi pesanti; nella stessa nota, si segnalava altresì il ritardo subito dal concorso per l'assunzione di istruttori tecnici assistenti da impiegare sulla viabilità stradale, a causa della sospensione dell'attività concorsuale dovuta alla situazione emergenziale Covid-19;
- la nota Prot. N. 10502 del 13 maggio 2020, con la quale il Dirigente del Servizio Finanziario e Gestione del Personale richiedeva chiarimenti al Dirigente del Servizio Viabilità, in ordine all'organizzazione dei turni di reperibilità (numero di operatori per turno feriale e festivo, durata del turno feriale e festivo), al fine di valutare l'impatto sul fondo delle risorse per la contrattazione decentrata incrementando fino al massimo di 9 turni mensili per il personale operante su strada;
- la nota Prot. N. 10549 del 14.5.2020, con la quale il Dirigenti del Servizio Viabilità precisava che, al fine di coprire la richiesta di pronto intervento al di fuori dell'orario lavorativo, devono essere previsti almeno due operatori stradali in reperibilità per ogni area di intervento (per un numero di quattro aree) e che la reperibilità deve essere programmata durante i giorni festivi e durante le 18 ore feriali, prevedendo pertanto di avere almeno otto operatori stradali sempre disponibili;
- la relazione del Dirigente del Servizio Finanziario e Gestione del Personale in data 29 maggio 2020 sulla proposta di modifica dell'organizzazione dei turni di reperibilità del personale operante su strada;

Preso atto, in particolare, del comma 4 del citato art. 24 del CCNL che consente, in sede di contrattazione integrativa, di elevare il limite massimo di 6 (sei) giornate mensili pro-capite, nonché la misura dell'indennità per 12 (dodici) ore giornaliere di reperibilità fino ad un massimo di € 13;

Dato atto che, in data 5 giugno 2020, a seguito della richiesta motivata del Dirigente del Servizio Viabilità, è stata avviata la contrattazione decentrata con OO.SS. ed RSU sull'elevazione dei limiti di cui all'art. 24, comma 3, del CCNL e sui relativi aspetti economici (nota di convocazione del Presidente della Delegazione Trattante Prot. N. 11841 del 1° giugno 2020);

Verificato che - in data 19 giugno 2020 - è stata raggiunta l'ipotesi di accordo in sede decentrata sull'elevazione del limite massimo di giornate mensili a cui può essere adibito ciascun operatore stradale da 6 (sei) a 9 (nove), senza alcun aumento dell'indennità prevista dal contratto collettivo nazionale, fino al 31/12/2020, e con la dovuta attenzione che dopo gli interventi per richiamo in servizio, venga osservato il riposo di 11 ore per il dipendente rientrato in servizio durante il turno di reperibilità';

Considerato che:

- la sopra citata ipotesi di accordo - che prevede n. 2 unità, per ciascuna delle 4 aree di intervento del territorio provinciale, con turni di reperibilità di 18 h nei giorni feriali e 24 h nei giorni festivi, per un massimo di 9 volte al mese, anziché 6 - è stata definitivamente sottoscritta dalle parti in data 28 LUGLIO 2020;
- il contratto integrativo è stato sottoscritto in data 28 LUGLIO 2020;

Preso atto che tale accordo è valido fino al 31.12.2020;

Ritenuto, pertanto:

- di confermare i servizi di pronta reperibilità ritenuti indispensabili per l'Ente, già indicati e descritti nel Decreto Presidenziale n. 120/2017 (Viabilità, Polizia Provinciale, Palestre, Servizi Informativi, Gabinetto di Presidenza, Edilizia);
- di dare atto che il riferimento normativo sull'istituto della reperibilità nel CCNL: 21.5.2018 è l'articolo 24, che ha sostituito l'articolo 15 del CCNL 1.4.99;

di prendere atto che - a seguito dell'accordo decentrato sopra indicato- per il solo Servizio Viabilità - è applicabile l'elevazione - da 6 (sei) a 9 (nove) giornate mensili - del limite massimo a cui può essere adibito ciascun operatore stradale con decorrenza dal 1° agosto 2020 e fino al 31.12.2020, e con la dovuta attenzione che dopo gli interventi per richiamo in servizio, venga osservato il riposo di 11 ore per il dipendente rientrato in servizio durante il turno di reperibilità';

Ritenuto, inoltre:

- di disciplinare i servizi di reperibilità nell'ambito del corrispondente istituto del salario accessorio previsto dall'art. 68 del CCNL 21.5.2018;
- di prendere atto che la gestione degli aspetti organizzativi necessari per l'attivazione dei servizi di reperibilità sopra indicati compete ai Dirigenti di assegnazione, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 24 del CCNL citato e delle disposizioni di legge inerenti l'orario di lavoro (tra le quali figurano il riposo settimanale e il riposo giornaliero), nonché nei limiti della misura economica prevista contrattualmente e del budget loro assegnato per l'istituto;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente del Servizio Finanziario e Gestione del Personale in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del DLgs 267/2000;

DECRETA

1. di confermare i servizi di pronta reperibilità ritenuti indispensabili per l'Ente, già indicati e descritti nel Decreto Presidenziale n. 120/2017 (Viabilità, Polizia Provinciale, Palestre, Servizi Informativi, Gabinetto di Presidenza, Edilizia);
2. di dare atto che il riferimento normativo sull'istituto della reperibilità nel CCNL: 21.5.2018 è l'articolo 24, che ha sostituito l'articolo 15 del CCNL 1.4.99;
3. di prendere atto che - a seguito dell'accordo decentrato sopra indicato, sottoscritto in data 28 luglio 2020 e valido fino al 31.12.2020 - per il solo Servizio Viabilità - è applicabile l'elevazione - da 6 (sei) a 9 (nove) giornate mensili - del limite massimo a cui può essere adibito ciascun operatore stradale, **con decorrenza dal 1° agosto 2020 e fino al 31.12.2020**, e con la dovuta attenzione che dopo gli interventi per richiamo in servizio, venga osservato il riposo di 11 ore per il dipendente rientrato in servizio durante il turno di reperibilità';
4. di disciplinare i servizi di reperibilità nell'ambito del corrispondente istituto del salario accessorio previsto dall'art. 68 del CCNL 21.5.2018;
5. di prendere atto che la gestione degli aspetti organizzativi necessari per l'attivazione dei servizi di reperibilità sopra indicati compete ai Dirigenti di assegnazione, sulla base delle disposizioni previste dall'art. 24 del CCNL citato e delle disposizioni di legge inerenti l'orario di lavoro (tra le quali figurano il riposo settimanale e il riposo giornaliero), nonché nei limiti della misura economica prevista contrattualmente e del budget loro assegnato per l'istituto.

Il Presidente
(ROSSI DIEGO)
con firma digitale



**PROVINCIA
DI PARMA**

UFFICIO GESTIONE DEL PERSONALE

PARERE di REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. **2080 /2020** ad oggetto:

" GESTIONE DEL PERSONALE - MODIFICA DISCIPLINARE IN MATERIA DI REPERIBILITA'
ADOTTATO CON DECRETO PRESIDENZIALE N. 120 DEL 2 AGOSTO 2017, A SEGUITO
SOTTOSCRIZIONE ACCORDO DECENTRATO IN DATA 28 LUGLIO 2020 "

ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' tecnica.

Note:

Parma , 31/07/2020

Sottoscritto dal Responsabile
(MENOZZI IURI)
con firma digitale